



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2012
C(2012) 5920 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero {COM(2011) 866 definitivo}.

La Commissione conferma che il coordinamento della risposta a livello dell'Unione previsto nella proposta legislativa mira a garantire che le misure prese a livello nazionale siano proporzionate e congrue rispetto ai rischi per la sanità pubblica derivanti da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e che le stesse siano coerenti e non si ingeriscano nella competenza degli altri Stati membri e dell'Unione. Inoltre, l'azione dell'Unione rispetterà le responsabilità degli Stati membri quanto alla definizione delle rispettive politiche sanitarie e all'organizzazione e alla fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

Di conseguenza, la proposta legislativa istituisce un insieme di strumenti che consentono di elaborare valutazioni del rischio per la sanità pubblica sulla base di pareri scientifici indipendenti fondati su prove e di pianificare in modo coordinato la preparazione e la risposta nel quadro del comitato per la sicurezza sanitaria. La proposta, che riguarda anche la comunicazione al pubblico, conferisce al comitato un ruolo centrale nella gestione del rischio di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e stabilisce nel contempo un collegamento adeguato tra tali strumenti e le strutture e i meccanismi esistenti in altri settori, come la protezione civile.

Per quanto riguarda la definizione di criteri omogenei di valutazione del rischio, la Commissione sottolinea che, in linea di principio, la valutazione dei rischi per la sanità pubblica sarà effettuata dalle agenzie dell'Unione – il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare – conformemente ai rispettivi mandati e criteri interni di valutazione.

*Senatore Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama
IT – 00186 ROMA*

In tutti gli altri casi, qualora esuli dal mandato delle agenzie dell'Unione, la valutazione si baserà su un parere ad hoc sfruttando le risorse disponibili a livello dell'Unione. A tal fine, la struttura ad hoc di valutazione del rischio formulerà un parere scientifico conformemente alle procedure specifiche elaborate per questo scopo dalla Commissione, provvedendo in particolare a: riesaminare i principali studi per individuare le eventuali ripercussioni della minaccia in questione sulla salute pubblica; determinare l'entità e la durata della minaccia e il tipo di esposizione alla stessa; valutare la capacità dell'agente patogeno di provocare la malattia o il decesso e individuare i gruppi vulnerabili; stimare gli effetti del dosaggio sulla salute che possono provocare la malattia o il decesso; sviluppare modelli che studiano la probabile progressione della diffusione e dell'esito della malattia; definire le possibili misure di sanità pubblica e valutarne il potenziale impatto sui settori fondamentali della società.

La Commissione ricorda che le minacce per la salute derivanti dalle radiazioni ionizzanti esulano dal campo di applicazione della proposta. Di conseguenza, la Commissione può intervenire solo in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine biologica, chimica, ambientale o ignota. Questa esclusione è dovuta al fatto che la definizione di norme di sicurezza uniformi atte a proteggere la popolazione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), segnatamente all'articolo 2, lettera b), e agli articoli da 30 a 39: queste disposizioni costituiscono una "lex specialis" e prevalgono quindi in caso di norme confliggenti. In particolare, l'articolo 38 del trattato EURATOM conferisce alla Commissione il potere di emanare una direttiva con cui intima agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali in materia di salute e sicurezza e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari relative alla protezione della popolazione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Per quanto riguarda il coordinamento degli strumenti di sanità pubblica con il meccanismo unionale di protezione civile, la Commissione sottolinea che la proposta, all'articolo 11, paragrafo 5, fa riferimento alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 che istituisce il suddetto meccanismo, in modo da garantire una maggiore coerenza ed efficienza della risposta dell'Unione nelle situazioni di emergenza. In caso di emergenza grave, infatti, il meccanismo unionale di protezione civile offre sostegno su richiesta specifica del paese che necessita assistenza e facilita un miglior coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione. Il meccanismo fornisce in particolare protezione alle persone in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, atti di terrorismo o incidenti tecnologici, radiologici o ambientali che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Pertanto il meccanismo unionale di protezione civile, in combinazione con gli strumenti individuati nella proposta quali l'individuazione, il monitoraggio, la valutazione e la gestione del rischio di ripercussioni per la sanità pubblica derivanti da una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, ridurrà indubbiamente i tempi necessari per rispondere alle calamità e allertare i cittadini.

La pianificazione della preparazione, i canali per lo scambio di informazioni e la mobilitazione delle risorse disponibili a livello dell'Unione rafforzeranno inoltre la capacità di risposta reale. Per garantire adeguate sinergie tra i settori della protezione civile e della sanità pubblica, durante l'attuazione della proposta legislativa saranno messe in atto le misure amministrative previste all'articolo 2, paragrafo 3, della stessa.

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate dal Senato della Repubblica, auspico che il nostro dialogo politico prosegua in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente